

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 novembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(533) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ANTONIO SCARPINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sambiasse 1962) E DELLA SOCIETA' ASD SAMBIASE 1962 (nota n. 7543/352pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di

riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Sambiasse 1962 non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (Punto A inciso 10 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Antonio Scarpino, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sambiasse 1962 e la stessa Società ASD Sambiasse 1962 per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Antonio Scarpino, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, non sussistendo in atti la prova del tempestivo adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011/2012 con riferimento al Campionato Serie D.

P.Q.M.

infligge al sig. Antonio Scarpino nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sambiase 1962 l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Sambiase 1962 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(340) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO IELMINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD US Crennese) E DELLE SOCIETA' ASD US CRENNESE E ASD LESA VERGANTE (nota n. 89/512pf11-12/SS/ep del 5.7.2012).

La Procura Federale, traendo spunto da una segnalazione del Settore Tecnico della FIGC che recava in allegato una denuncia dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio afferente il comportamento antiregolamentare dell'allenatore di base sig. Massimiliano Schettino, accertava che quest'ultimo, nel corso della stagione sportiva 2010/2011, aveva assunto la conduzione tecnica della Società ASD US Crennese partecipante al Campionato Promozione Girone A lombarda, nel mentre era tesserato in qualità di Presidente della ASD Lesa Vergante, partecipante al Campionato Terza Categoria Girone A Piemontese.

Veniva altresì accertato che lo Schettino, nell'assumere la detta carica di presidente di società, non aveva presentato a norma dell'art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico la domanda di sospensione dall'Albo ed aveva violato l'art. 38 comma 1 dello stesso Regolamento contenente il divieto per i tecnici di tesserarsi ovvero indipendentemente dal tesseramento di svolgere attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari.

La Procura Federale, pertanto, con atto datato il 13 febbraio 2012 e reiterato il 5 luglio 2012 per difetto di notifica del primo, nel mentre procedeva nei confronti dello Schettino con separato deferimento innanzi la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC ai sensi degli artt. 35 comma 3 e 36 commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Marco Ielmini, all'epoca dei fatti Presidente della ASD US Crennese, a cui contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 36, 37, 38 NOIF, 35 e 38 comma 1 Regolamento Settore Tecnico, perchè aveva tesserato lo Schettino in qualità di allenatore della squadra pur essendo questi nella medesima stagione sportiva già tesserato quale dirigente di altra società.

Deferiva contestualmente tanto la Società ASD US Crennese ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte del Presidente Ielmini e dell'allenatore Scettino, quanto la Società ASD Lesa Vergante ai sensi dell'art. 4 commi 1 per responsabilità diretta con riferimento alla condotta del Presidente Schettino.

Al Deferimento resistono le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, le quali, a mezzo di Memorie difensive, le quali chiedono entrambe di essere prosciolte, deducendo la prima delle due che il tesseramento del tecnico Schettino era avvenuto l'11 febbraio 2011 dopo che lo stesso Schettino aveva offerto la prova di essersi dimesso da Presidente della Società ASD Lesa Vergante in data 7 febbraio 2011 e di aver comunicato dette dimissioni ai competenti Uffici del Comitato Regionale Piemonte

con lettera raccomandata del 9 febbraio 2011, per cui non vi poteva essere alcuna responsabilità che fosse imputabile ad essa Società; la seconda delle due, al pari della prima, che non vi poteva essere alcuna responsabilità che le fosse imputabile, essendo essa Società del tutto estranea alle vicende riguardanti lo Schettino, maturate in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di Presidente. Ha inoltre concluso la Società ASD Lesa Vergante, formulando in via subordinata e nella ipotesi in cui fosse comunque riscontrata una sua responsabilità istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

All'inizio della riunione odierna tutti i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Marco Ielmini e le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Ielmini sanzione della inibizione per mesi due, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per le Società ASD US Crennese e ASD Lesa Vergante, sanzione dell'ammenda di € 450,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 300,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Marco Ielmini inibizione per giorni 40 (quaranta);

ASD US Crennese ammenda di € 300,00 (trecento/00);

ASD Lesa Vergante ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento”.

(45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 690/1283pf11-12/SP/blp del 1.8.2012).

(46) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all'epoca de fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 691/1299pf11-12/SP/ac del 1.8.2012).

(47) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) (nota n. 692/1300pf11-12/SP/blp del 1.8.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che:

con tre atti dell'1 agosto 2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Sergio Briganti, nella sua qualità –all'epoca dei fatti- di amministratore unico e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per le violazioni specificate in parte motiva, relative alle norme di seguito richiamate:

1. art. 85, lett. C), par. VI, punto 1, delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012, come prescritto dalle richiamate norme federali;
2. art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
3. art. 85 lettera C), paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

ricorrendo i presupposti, dispone la riunione dei tre richiamati procedimenti .

All'inizio della riunione odierna il deferito Sergio Briganti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Briganti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Briganti, sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei) più giorni 15 (quindici) per la continuazione;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) più giorni 15 (quindici) per la continuazione al Sig. Sergio Briganti.

Dichiara la chiusura del procedimento”.

(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 733/1841pf10-11/SP/ep del 3.8.2012).

(54) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti contestati, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 742/1851pf10-11/SP/ep del 6.8.2012).

(55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 Srl (nota n. 743/1904pf10-11/SP/ep del 6.8.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato:

- che con tre atti, il primo del 3 agosto e i due successivi del 6 agosto 2012, la Procura Federale ha deferito il Signore Eugenio Funari, nella sua qualità – all'epoca dei fatti – di amministratore unico e legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per le violazioni specificate in parte motiva, relative alle norme di seguito richiamate:

1. art. 85, lett. C), paragrafo VI, punto 1, delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Cosenza Calcio 1914 Srl delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), e delle mensilità d ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre). Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art.10 del C.G.S.;
2. art. 85 lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S. e all'art.90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati dalla Società Cosenza Calcio 1914 Srl delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;
3. art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia;

- che con i tre richiamati atti è stata deferita anche la Società Cosenza Calcio 1914 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore;

ricorrendo i presupposti, dispone la riunione dei tre richiamati procedimenti .

Rilevato, poi,

-che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento dei deferimenti, con applicazione delle sanzioni della inibizione di mesi dieci al sig. Eugenio Funari e il non luogo a procedere in confronto della Società, considerato che essa ha cessato ogni attività sin dal decorso anno;

-che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrua la richiesta della Procura Federale nei confronti di Eugenio Funari e, considerato che la deferita Società risulta ancora affiliata alla FIGC;

P.Q.M.

infligge al Sig. Eugenio Funari la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) e alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl (matr. 68147) la penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi alla eventuale ripresa dell'attività agonistica.

(75) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' FC FIDENE SSD Srl (nota n. 1148/1377pf10-11/GR/mg del 5.9.2012).

La Procura Federale, con atto del 5 settembre 2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società FC Fidene SSD Srl per rispondere, ai sensi dell'art. 4 comma 3 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento posto in essere dai propri sostenitori in occasione dell'incontro Langcraig – Fidene del 24 aprile 2011, disputato nell'ambito del Torneo di Jesolo, riservato a giocatori nati dal 1° gennaio 1994 al compimento anagrafico del 14° anno di età.

Era accaduto che l'arbitro della gara, dopo quattro minuti dall'inizio, l'aveva sospesa in quanto l'allenatore della Società Fidene gli diceva di voler ritirare la propria squadra a motivo del gioco aggressivo di parte di alcuni calciatori e dei toni accesi che si erano manifestati in campo.

L'arbitro, dopo aver adottato il provvedimento di sospensione, nel mentre era in procinto di raggiungere gli spogliatoi veniva offeso e minacciato da persone riconducibili alla Società Fidene, una delle quali, genitore di un calciatore o dirigente della stessa Società Fidene, lo colpiva sulla spalla con una spallata e lo minacciava; la Polizia di Stato, che chiamata dall'arbitro interveniva sul posto unitamente ai Vigili Urbani di Jesolo, constatava che la porta dello spogliatoio dell'arbitro era stata danneggiata dalle stesse persone.

L'accaduto trovava ampio spazio sulla stampa, che riportava tra l'altro la notizia della richiesta del DASPO nei confronti dei genitori dei calciatori della Società Fidene.

A siffatto deferimento resiste con memoria scritta la Società Fidene, la quale deduce che le persone che avevano posto in essere i descritti comportamenti non erano in alcun modo sostenitori della Società Fidene, che, peraltro, attraverso l'opera dell'allenatore e del dirigente accompagnatore della squadra, si era adoperata per dare assistenza all'arbitro, fornendogli conforto e protezione. Conclude per il proscioglimento, ovvero, in subordine e nella ipotesi che le fosse attribuita una qualsivoglia responsabilità, per una sanzione limitata ad una lievissima ammenda ai sensi dell'art. 18 CGS.

All'inizio della riunione odierna la Società deferita, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Fidene, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Fidene ammenda di € 900,00 più diffida, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 600,00 più diffida;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00) più diffida alla Società FC Fidene SSD Srl .

Dichiara la chiusura del procedimento”.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Publicato in Roma il 29 novembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete